

FUNKY JAZZ ORCHESTRA

P.zza del Popolo n. 1 – 07022 Berchidda (SS)
C.F. 90009280901 – P.I. 02616270902
funkyjazzorchestra@pec.it - funkyjazzorchestra@tiscali.it



In data 09.09.2022, alle ore 21:30, si è riunita l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Entrata in vigore del CTS – D. Lgs. 117/2017;
- Iscrizione al RUNTS e necessità di adeguamento statutario.

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dichiara valida la seduta

L'assemblea degli associati:

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso unanime dei soci,

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie proposte in funzione dell'adeguamento dello stesso alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e delle richieste di modifiche e integrazioni avanzate dall'Ente preposto, onerando il Consiglio Direttivo di curare la richiesta di iscrizione al RUNTS e ogni altro adempimento previsto dalla Legge.

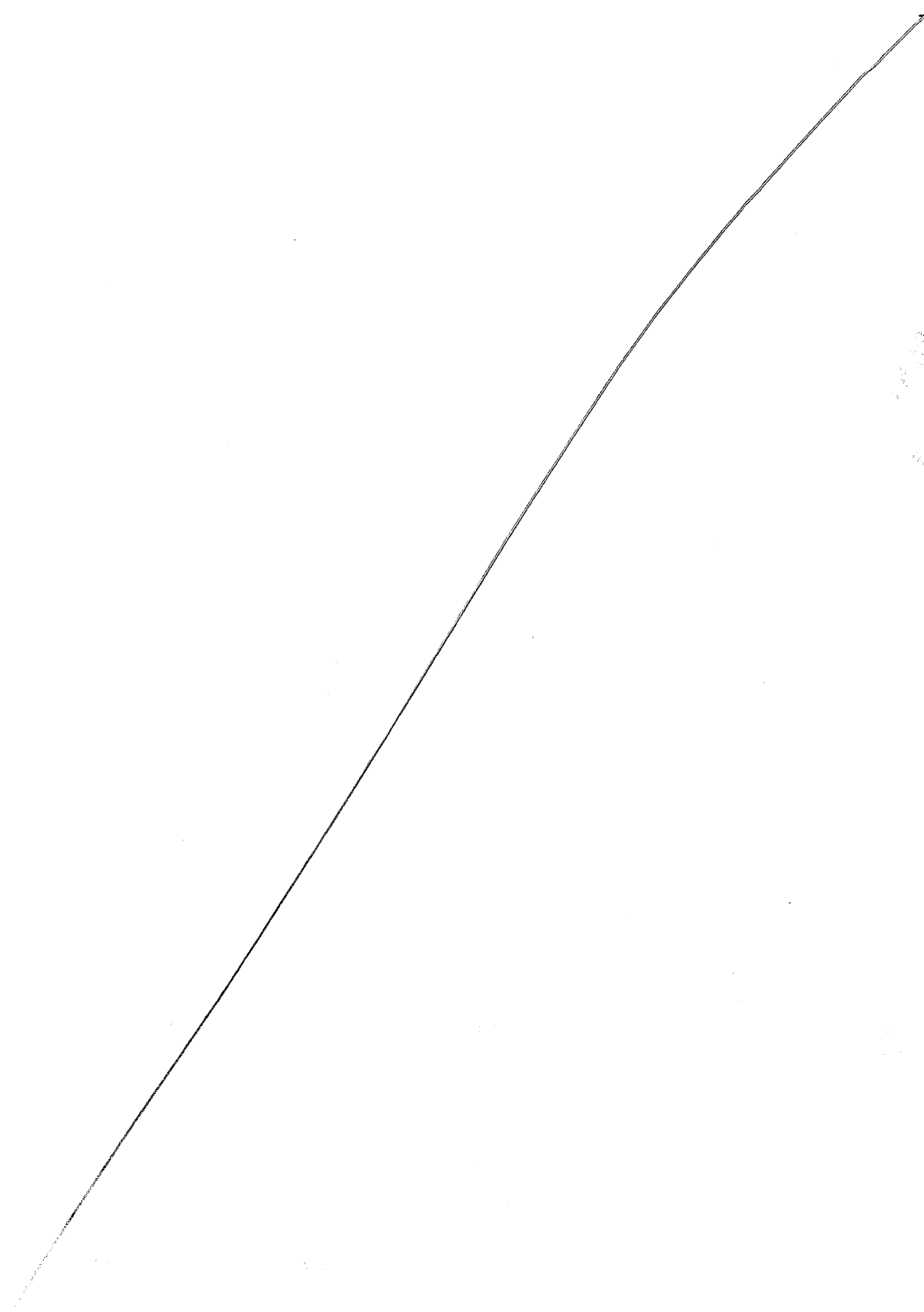
- RAFFAELE NAZZARI - PRESIDENTE

- CASU AGOSTINO - VICE PRESIDENTE

- SOBBÀ RICCARDO - SEGRETARIO

- BRANDA GIOVANNI - TESORIERE

- TEDINI ANTONIO - CONSIGLIERE



STATUTO

Esente Imposta di
Bolli e Imposta di
Registro ai sensi
delle disposizioni di
cui al D.Lgs.
117/2017

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE, NORME DI APPLICAZIONE E DURATA

E' costituita a Berchidda (SS) l'associazione culturale e ricreativa "FUNKY JAZZ ORCHESTRA", con sede in Piazza del Popolo n. 1.

L'Associazione, salvo diversa esplicita opzione da esercitarsi nelle forme di Legge, agisce quale «associazione non riconosciuta» secondo le disposizioni del Libro I, Capo III del Codice Civile.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "FUNKY JAZZ ORCHESTRA - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "FUNKY JAZZ ORCHESTRA - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS

Articolo 1 bis

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (in costanza di iscrizione al RUNTS), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, apartitica e senza fini di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, costituiscono attività rientranti nell'oggetto sociale dell'Associazione le seguenti:

- 1) promozione e diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento al genere JAZZ ed al FUNKY;
- 2) favorire la pratica e la fruizione della musica attraverso l'organizzazione di corsi di formazione bandistica, l'organizzazione e la partecipazione a concerti ed eventi musicali e teatrali, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, mostre, viaggi di istruzione e soggiorni diretti a valorizzare le tradizioni musicali locali e lo scambio interculturale.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, l'Associazione si propone quale "Maching Band", differenziandosi dalle tradizionali Bande o Fanfare, ed esegue principalmente concerti itineranti e solo in misura residuale, anche concerti di tipo tradizionale. Svolge inoltre spettacoli dal vivo coordinandosi con i comitati locali, le Pro Loco e/o i Comuni o altri Enti Pubblici e privati. L'associazione cura, inoltre, la formazione musicale dei propri associati, indirizzandoli e formandoli principalmente nella conoscenza della musica Jazz tramite lezioni individuali e/o collettive.

Le finalità di cui ai punti precedenti sono altresì realizzate attraverso la cessione di arrangiamenti musicali di trascrizione dell'Associazione, nonché dalla cessione di eventuale musica "propria" creata internamente all'Associazione per opera dell'estro dei propri musicisti.

Le attività di cui sopra sono svolte sia internamente, ovvero a favore dei propri associati e dei loro familiari, che verso Terzi, avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di Volontario dei propri Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Si applica l'art. 36 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 LIMITI ALLA ATTIVITA' SOCIALE

L'associazione non può svolgere attività che non siano indicate tra quelle previste nello statuto.

Articolo 4 ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il segretario;
- e) Il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori;

g) Il collegio dei probiviri.

Articolo 5 SOCI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari: coloro che svolgono regolarmente attività musicale, culturale e/o amministrativa all'interno della associazione e versano annualmente la quota associativa, essi partecipano alla assemblea dei soci ed hanno diritto di voto. Ogni associato, nelle sedute assembleari, ha un singolo voto.
- a) Soci onorari: coloro che vengono ammessi nell'Associazione per meriti personali o particolari benemeritenze nei confronti di quest'ultima. Al pari dei soci ordinari versano annualmente la quota associativa, partecipano alla assemblea dei soci ed hanno diritto di voto. Ogni associato, nelle sedute assembleari, ha un singolo voto.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato, sia esso ordinario o onorario, escludendo qualsiasi forma di discriminazione.

Ferma restando l'uguaglianza nei diritti di cui al precedente periodo, sotto il profilo dell'attività svolta i soci, tanto gli ordinari quanto gli onorari, si dividono in "soci musicisti", dotati di conoscenza teorico-pratica musicale ed in grado di suonare uno strumento musicale e/o dirigere l'orchestra, e "soci non musicisti", sprovvisti delle conoscenze di cui sopra.

Tutti i soci, siano essi musicisti o meno, hanno pari diritto di partecipare alla vita sociale associativa ognuno nelle proprie prerogative e/o competenze.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta. La qualità di socio ordinario si acquista, previa domanda dell'interessato, con deliberazione del consiglio direttivo. La qualità di "socio musicista" si acquista con deliberazione del consiglio direttivo previo consenso del direttore musicale che ne valuta le relative capacità tecniche.

In aderenza al comma 3 dell'art. 35 del CTS, tenuto conto di quanto precisato nel comma precedente, è specificatamente ammessa l'ammissione come associati anche di altre Associazioni di promozione sociale. L'ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale in conformità all'art. 35 comma 3 CTS.

Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di ammissione, comunica senza indugio l'ammissione o il rigetto motivato della domanda. In quest'ultimo caso, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'adesione all'associazione comporta la tempestiva annotazione nel Libro Soci ed è a tempo indeterminato e non può essere assoggettata a termine.

La qualità di socio non è trasmissibile per atto tra vivi o *mortis causa* e si perde per:

- Dimissioni, da presentare al consiglio con dichiarazione sottoscritta;
- Decadenza, qualora il socio ordinario non partecipi alle attività musicali per almeno due anni;
- Radiazione, con le modalità previste all'articolo 23.

Qualora siano maturati i termini indicati per la decadenza il consiglio direttivo provvede a comunicare all'interessato la perdita della qualità di socio con atto scritto. Tale comunicazione ha valore meramente informativo circa la decadenza avvenuta. In ogni caso è consentito al socio decaduto di proporre una nuova domanda di adesione alla associazione.

In ossequio all'art. 15 co. 3 del CTS, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Tale facoltà è esercitata dal singolo associato tramite lettera raccomandata A/R o equipollente, alla quale l'Associazione è tenuta a rispondere ed a mettere a disposizione la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

La messa a disposizione della documentazione richiesta è posta in essere dal Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere e/o del Presidente.

Articolo 5 bis VOLONTARI (art. 17 D.Lgs. 117/2017)

Gli Associati prestano la propria attività all'interno dell'Associazione in modo volontario, personale, gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni espressamente definite in apposito Regolamento predisposto dal consiglio Direttivo nel rispetto delle direttive del D.Lgs. 117/2017 e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo, oltre a qualunque altro tipo di rapporto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6 ASSEMBLEA GENERALE - Composizione

Alla assemblea generale partecipano tutti i soci, ad essi è riconosciuto il diritto di voto e di candidatura alle cariche elettive. L'eventuale ammissione di terzi non-soci in assemblea, deve essere autorizzata dal consiglio direttivo.

Articolo 7 ASSEMBLEA GENERALE – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere convocata in via straordinaria, a cura del consiglio direttivo, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto. In tal caso la convocazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicate ai soci mediante avviso scritto, anche via e-mail o sms, almeno dieci giorni prima della sua convocazione.

Articolo 8 ASSEMBLEA GENERALE – Seduta

Le sedute dell'assemblea sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua mancanza, dal segretario o, infine, da un socio nominato dall'assemblea tra i presenti. Il presidente nomina, se necessario, un segretario e due scrutatori.

In relazione al quorum costitutivo, l'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipi almeno la metà degli associati, in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

In relazione al quorum deliberativo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ciascun socio ha un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Nel caso di voto diretto a modificare lo Statuto o a decidere sullo scioglimento dell'Associazione, è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (voto di $\frac{3}{4}$ degli associati per deliberare sullo scioglimento).

La votazione avviene per alzata di mano, salvo che il voto riguardi persone o che il presidente, ravvisate esigenze di particolare riservatezza, disponga il voto a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora faccia richiesta in tal senso almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto.

Ad ogni socio avente diritto al voto è consentito intervenire e prendere la parola sugli argomenti attinenti l'ordine del giorno.

Articolo 9 ASSEMBLEA GENERALE – Competenza

L'assemblea generale dei soci è organo sovrano dell'associazione, e nelle previsioni dell'art. 25 del CTS ha competenza esclusiva per le seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati per gravi inadempimenti alle norme del presente Statuto, del CTS e/o per violazione di norme imperative della Legge, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 10 CONSIGLIO DIRETTIVO – Composizione

Il consiglio direttivo si compone di cinque membri eletti dall'assemblea generale dei soci. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il tesoriere. E' facoltà del consiglio conferire ai consiglieri altri incarichi finalizzati a miglioramento delle attività associative.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio può delegare un socio al compimento di attività di propria pertinenza, tale delega può essere ritirata in qualsiasi momento a discrezione del consiglio stesso. In ogni caso il socio delegato non può assumere obbligazioni, nei confronti di terzi, a nome dell'associazione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei suoi componenti il consiglio provvede alla surroga del consigliere nominando al suo posto uno o più dei non eletti, il quale resterà in carica per la durata residua del mandato del consigliere sostituito. Nel caso di surroga il consiglio direttivo può procedere ad una nuova elezione delle cariche interne ad esso.

In aderenza al dettato dell'art. 26 co. 2 del CTS, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO – Funzioni

Il consiglio direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle attività sociali assumendo tutte le iniziative utili allo scopo, in particolare:

- a) provvede all'ordinaria amministrazione;

- b) convoca l'assemblea dei soci;
- c) presenta all'assemblea generale i rendiconti ed i bilanci;
- d) delibera circa l'ammissione di nuovi soci;
- e) Propone all'approvazione dell'assemblea generale regolamenti interni finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. I regolamenti devono essere approvati con le modalità previste nell'articolo 8;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari;
- g) compie tutti gli atti la cui competenza non è riservata ad altri organi.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO – Sedute

Il consiglio si riunisce in via ordinaria indicativamente ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere inviate ai consiglieri per iscritto, anche via e-mail o sms, unitamente all'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (quorum costitutivo), le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quorum deliberativo).

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO – Modalità di elezione

Alla scadenza del proprio mandato il consiglio direttivo indice le elezioni per il rinnovo dello stesso, le operazioni di voto devono svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza prevista.

I soci hanno facoltà di presentare liste elettorali contenenti la candidatura di almeno cinque associati.

La votazione avviene per scrutinio segreto, ogni voto valido deve indicare la scelta di una lista e può indicare fino a tre voti di preferenza all'interno della lista prescelta.

La lista più votata ha diritto alla formazione del nuovo consiglio direttivo e risultano eletti alla carica di consigliere coloro che, all'interno di essa, hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due candidati prevale il socio anagraficamente più anziano.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità tra le liste si ricorrerà al voto di ballottaggio, con l'esclusione delle liste meno votate. Qualora ciò fosse impossibile si procederà al sorteggio.

Articolo 14 MOZIONE DI SFIDUCIA

L'assemblea generale dei soci può presentare, nei confronti del consiglio direttivo in carica, una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Tale mozione, per essere approvata, deve essere votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

La mozione di sfiducia può essere proposta nei confronti di uno o più componenti il consiglio direttivo, in tal caso deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei soci e approvata con una maggioranza di almeno i 2/3 degli stessi.

Il consiglio direttivo è tenuto a sottoporre la mozione al voto dell'assemblea entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Articolo 15 PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il consiglio direttivo, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Articolo 16 SEGRETARIO

Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee generali, conserva tutti gli atti della associazione.

Articolo 17 TESORIERE

Il tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità;
- b) provvede alla tenuta dei libri contabili, alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- c) effettua i pagamenti disposti dal presidente e quelli deliberati dal consiglio;
- d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Articolo 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, potrà essere monocratico (Sindaco o revisore a seconda dell'eventuale superamento dei limiti di cui agli artt. 30 e 31 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 117/2017), o collegiale (Collegio dei Sindaci o dei Revisori).

Il collegio è costituito da almeno due componenti eletti dall'assemblea, contestualmente al consiglio direttivo, in seno ai soci ordinari. Essi durano in carica tre anni, decadono unitamente al consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti ha la funzione di esprimere pareri sui bilanci consuntivi e preventivi ed esaminare il contenuto degli stessi accompagnandoli da relazione contabile da sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo.

Le medesime norme di cui sopra si applicano al Sindaco Unico e/o al Revisore unico.

L'elezione e la formazione dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei soli casi previsti dalla Legge, rimanendo mera facoltà negli altri casi.

Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è costituito da due componenti eletti dall'assemblea, contestualmente al consiglio direttivo, in seno ai soci. Essi durano in carica tre anni, decadono unitamente al consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri ha il compito di redimere ogni controversia che riguardi i soci, delibera senza formalità e trasmette al consiglio direttivo le proprie decisioni con motivazione sintetica. Si riunisce su richiesta del consiglio direttivo o di propria iniziativa qualora ne ravvisi la necessità.

L'elezione e la formazione del Collegio dei Probiviri è obbligatoria nei soli casi previsti dalla Legge, rimanendo mera facoltà negli altri casi.

Articolo 20 DIRETTORE MUSICALE

Il direttore musicale, funzionale all'attività spettacolistica dell'Associazione, viene nominato dal consiglio direttivo, previo parere dell'assemblea generale dei soci espressa con voto segreto. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito di quest'ultimo, dirige e cura le prove tecniche e l'esecuzione dei concerti. In caso di assenza ne fa le veci il vicedirettore, se nominato.

Articolo 21 COLLABORAZIONI ESTERNE

Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di persone fisiche o giuridiche non iscritte all'associazione. Qualora detta collaborazione riguardi direttamente l'attività musicale o artistica la decisione del consiglio è soggetta al parere vincolante del direttore musicale.

Articolo 22 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la richiesta di iscrizione il socio si impegna al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Nel corso delle attività associative il socio è tenuto a tenere un comportamento corretto e decoroso, astenendosi da ogni azione che possa arrecare pregiudizio agli scopi sociali ed all'immagine dell'associazione, rispettando le scelte artistiche e gestionali legittimamente assunte dagli organi competenti. Eventuali dissensi o rimostranze potranno essere espressi dai soci, in via riservata, agli organi interessati e nelle sedi appropriate. Nei casi più gravi è consentito proporre reclamo scritto, indirizzato al consiglio direttivo che si impegna ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14.

Il socio è tenuto a partecipare alle attività sociali, comprese quelle preparatorie ed accessorie, salvo impedimenti di cui è data notizia, anche informale, agli organi interessati.

Il socio, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può svolgere attività musicale al di fuori di quella tenuta dall'associazione, sempre che questa non contrasti con le iniziative sociali o arrechi nocumento alle stesse.

Nel corso delle attività esterne è fatto divieto ai soci, salvo specifica autorizzazione scritta del consiglio direttivo, di usare beni di proprietà dell'associazione o di usarne i simboli o la ragione sociale.

Articolo 23 SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso in cui il socio non osservi le norme statutarie e comportamentali, o persegua finalità contrastanti con quelle sociali, o in presenza di gravi motivi, il consiglio direttivo può adottare, a maggioranza degli aventi diritto al voto e dandone congrua motivazione, le misure disciplinari ivi elencate in ordine di progressiva gravità:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto, da consegnarsi personalmente all'interessato.

Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, delle quali va dato conto in forma scritta, il consiglio direttivo non può adottare le sanzioni più gravi senza aver precedentemente applicato, nei confronti dello stesso socio, le misure più lievi.

Articolo 24 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposte in suo favore, nonché dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui potrà acquistare la proprietà.

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'associazione dispone per la propria attività sono:

- c) la rendita delle attività patrimoniali;
- d) le contribuzioni dei soci;
- e) i contributi delle amministrazioni statali e di altri enti;
- f) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 24 bis BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Si applicano all'Associazione le disposizioni contenute negli artt. 13-14-15 del D.Lgs. 117/2017.

Fuori dai casi di redazione del Bilancio nelle forme ordinarie, qualora l'Associazione consegua ricavi e/o proventi inferiori alla soglia di euro 220.000,00, o alla maggiore o minore soglia fissata dal comma 2 del predetto art. 13, quest'ultima potrà redigere il Bilancio nella forma del Rendiconto per Cassa, secondo la modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 25 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

In conformità all'art. 8 del CTS, Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In aderenza al principio di «assenza di scopo di lucro» di cui al prima menzionato art. 8, all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

L'Associazione stipula apposita assicurazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, a tutela dei soci e e/o degli eventuali volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 27 DURATA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per l'esame della bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 28 SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

L'assemblea può, con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, espressamente pronunciare lo scioglimento dell'associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 29 ARBITRATO

Qualunque controversia relativa alla esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa essere oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

Articolo 30 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, o in caso di norme in contrasto con il CTS (Codice del Terzo Settore), si fa esplicito riferimento alla Normativa generale applicabile di cui al D.Lgs. 117/2017 ed al Codice Civile.

Alfina Maria Giall
John Corra
Nicola Sella
Bruno Giall
Roberto M...

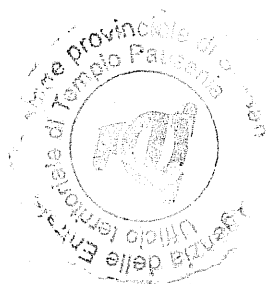
REGISTRATO A TEMPIO

199 SET. 2022 al N. 593 serie 3

dati E per trascrizione

totale E ESENTE

cui si rilascia quietanza.



Firma ufficiale del Dirigente Provinciale
Giuseppe E. Sp